

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 27 febbraio 2024, n. 54 Società "NUOVA MENTE SRLS" di Racale (LE). Richiesta di verifica di compatibilità avanzata dal Comune di Taviano (LE) ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., relativa all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento da n. 10 a n. 16 posti letto della "Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino)" (ex art. 12 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) denominata "IL GIARDINO", ubicata alla via Matilde Serao n. 23, 25, 27. Parere favorevole.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45 e dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 agosto 2021, n. 262;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 462 del 29/12/2022 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa "Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Riabilitazione Psichiatrica –Dipendenze Patologiche – ASD".

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore, dal Responsabile P.O. "Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Riabilitazione Psichiatrica – Dipendenze Patologiche – ASD" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 pubblicata sul BURP n. 154 del 26/11/2013, ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 7 L.R. n. 8/2004 (all'attualità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.) per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della medesima legge (attualmente trasfusi nell'art. 5, punti 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.).

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

1. "l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai

regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria”;

2. *“a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti”;*
3. *la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;*

(...)

le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento (...).

La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private” e s.m.i. prevede:

- all'art. 5, comma 1 che: *“Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione:*
- (...)
- *1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale:*
- (...)
- *1.2.7. strutture sanitarie e sociosanitarie per la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di dipendenza patologica;*
- (...);
- all'art. 5, comma 2 che *“Le strutture di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione anche nelle seguenti ipotesi:*

(...)

2.1.1 l'aumento del numero dei posti letto, (...);

(...);

- all'art. 7, che:

“

1 I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2 Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle

strutture sanitarie e socio- sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.

7. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.”.

Il R.R. n. 10 del 11/04/2017 ad oggetto *“Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno.”* [entrato in vigore, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del medesimo Regolamento, in data 04/03/2018, n. 30 giorni dopo la pubblicazione sul BURP n. 18 del 02/02/2018 della D.G.R. n. 28 del 12/01/2018 di determinazione delle tariffe pro- die e pro-capite di ciascuna tipologia di Servizio accreditato e successivamente modificato con R.R. n. 5 del 06/03/2018], prevede:

- all'art. 12 la *“Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre- Bambino)”*, che offre programmi di trattamento delle problematiche di dipendenza patologica da sostanze d'abuso lecite, illecite e/o da comportamenti unitamente ad interventi volti al sostegno e consolidamento del ruolo genitoriale;
- all'art. 20, comma 1 il fabbisogno, in via sperimentale per il triennio 2016/2018 per l'intero territorio regionale, delle strutture per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, ai fini del rilascio del parere di compatibilità e dell'accreditamento;
- all'art. 21 *“Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento.”*, comma 5 che *“Gli enti gestori che intendono trasformare strutture già in esercizio ed iscritte nell'albo degli enti ausiliari di cui all'articolo 10 della L.R. 9 settembre 1996, n. 22 ed i soggetti che intendono realizzare una nuova struttura tra quelle di cui al precedente art. 20, comma 1, in una delle diverse tipologie disciplinate dal presente Regolamento (...), sono tenuti a richiedere al Comune rispettivamente, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 8/2004, (all'attualità ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. che prevede al comma 2, punto 2.1.1. che sia soggetto ad autorizzazione alla realizzazione anche l'ampliamento di strutture già esistenti ed autorizzate per aumento del numero di posti letto),*

il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione corredata anche da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di preferenza di cui al successivo comma 9.”;

- all'art. 21, comma 6 che *“I Comuni, acquisita l'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione o nuova realizzazione, richiedono il parere di compatibilità alla competente Sezione del Dipartimento regionale Promozione della Salute, trasmettendo, altresì, l'autocertificazione di cui sopra.”;*
- all'art. 21, comma 7 che *“La competente Sezione rilascia la verifica di compatibilità secondo le modalità di cui alla DGR n. 2037 del 7 novembre 2013 (...).”*

Il R.R. n. 19 del 30/09/2019 s.m.i. avente ad oggetto la *“Determinazione del fabbisogno definitivo delle strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, di cui al Reg. Reg. n. 10 dell'11 Aprile 2017”* [pubblicato sul BURP n. 113 suppl. del 03/10/2019] ha stabilito:

- all'art. 1, che a partire dall'entrata in vigore del regolamento, a conclusione della fase sperimentale, è determinato il fabbisogno definitivo, per l'intero territorio regionale, delle strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, di cui al R.R. n. 10 dell'11 Aprile 2017 s.m.i., come successivamente integrato e modificato dal reg. Reg. n. 5 del 6 Marzo 2018;
- all'art. 2, che: *“Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento delle Strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, presentate alla Sezione “Strategie e Governo dell'Offerta” del Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti” vengono istruite secondo quanto stabilito dall'art. 21 del Reg. Reg. n. 10 dell'11 Aprile 2017 e s.m.i., sulla base del fabbisogno previsto dall'art. 1 del presente Regolamento. Le istanze sono valutate secondo la scansione temporale dei bimestri previsti dalla DGR n. 2037 del 7 novembre 2013 (...). Le istanze già presentate, che non siano state ancora riscontrate dalla Sezione “Strategie e Governo dell'Offerta” alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verranno istruite tenendo in considerazione il fabbisogno di cui al predetto art. 1 del presente Regolamento.”*

Con Determinazione Dirigenziale n. 364 del 19/10/2018 la scrivente Sezione, *“(...) in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità per una “Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino)” (art. 12 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 12 utenti da ubicare alla Via Padula n. 14, trasmessa dal Comune di Sogliano Cavour (LE) a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della Società “Nuova Mente Srls” di Racale (LE), ha espresso “ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. parere favorevole limitatamente a n. 10 utenti/posti letto (...)”*.

Con Determinazione Dirigenziale n. 197 del 07/08/2019 la scrivente Sezione ha determinato *“(...) di rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. e), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, commi 2 e 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. alla Società Nuova Mente Srls di Racale (LE), il cui legale rappresentante è la Sig.ra Federica Scrosati, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale di una “Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione {Madre-Bambino}” (art. 12 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) denominata “IL GIARDINO” con n. 10 utenti/posti letto, ubicata nel Comune di Sogliano Cavour (LE) alla Via Padula n. 14, (...)”*.

Con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 11/02/2021 questa Sezione ha determinato *“(...) in relazione alla*

richiesta di verifica di compatibilità per ampliamento della “Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d’abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino)” (art. 12 R.R. n. 10 del 11 aprile 2017) denominata “IL GIARDINO” e ubicata alla Via Padula n. 14, trasmessa dal Comune di Sogliano Cavour (LE) a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento della Società “Nuova Mente Srls” di Racale (LE), di esprimere ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. parere favorevole all’ampliamento da n. 10 a n. 16 utenti/posti letto, (...).”

Con Pec del 08/03/2023 la Società “NUOVA MENTE SRLS” ha trasmesso alla scrivente Sezione la nota, recante la data del 07/03/2023 ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/4678 del 15/03/2023, ad oggetto “*Richiesta autorizzazione propedeutica*” con la quale il legale rappresentante ha riferito quanto di seguito riportato:

“Il sottoscritto Peschiulli Vito Valentino, nella qualità di rappresentante legale della “Nuova Mente SRLS”, con sede legale in Racale, P.I.: 04822900751,

PREMESSO

. che la NUOVA MENTE SRLS gestisce una “Struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d’abuso e/o comportamenti con figli minori o in gestazione”, (art 12 del R. R. n. 10/2017) denominata “Il Giardino”, ubicata alla via Padula, 14, in Sogliano Cavour, (Le), autorizzata è accreditata dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 197 del 07.08.2019, convenzionata con la ASL Lecce;

. che con Determina n. 39 dell’11.02.21, la Regione Puglia ha dato parere favorevole all’ampliamento da 10 a 16 posti letto, alla richiesta di compatibilità del Comune di Sogliano Cavour (Le), ai sensi dell’art 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

. che la scrivente azienda sta acquistando una struttura idonea nel comune di Taviano (Le); ai sensi dell’art 28, com 2, della L.R. n. 9/2017, con la presente presenta ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PROPEDEUTICA AL TRASFERIMENTO sia relativamente ai posti letto già autorizzati e accreditati sia ai posti letto per i quali si è ottenuto il parere favorevole di compatibilità, per un totale, quindi, di n. 16 posti letto, nella nuova struttura sita in Taviano (Le), alla via Matilde Serao. (...).”

Con nota prot. n. AOO_183/7592 del 15/05/2023 ad oggetto “*“Nuova Mente S.r.l.”. Autorizzazione regionale propedeutica al trasferimento definitivo di un struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d’abuso e/o comportamenti con figli minori o in gestazione ex art. 12 del R.R. n 10/2017 e s.m.i., dal Comune di Sogliano Cavour (LE), via Padula n. 14 al Comune di Taviano (LE), Via Matilde Serao, ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede di n. 10 p.l., ai sensi dell’art. 28, commi 2 e 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.”* la scrivente Sezione ha rilasciato “*(...) ai fini del mantenimento dell’accreditamento, ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l’autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo dal Comune di Sogliano Cavour, alla via Padula n. 14 al Comune di Taviano (LE), dalla Via Matilde Serao, della struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d’abuso e/o comportamenti con figli minori o in gestazione ex art. 12 del R.R. n 10/2017 e s.m.i. (...).”*

Con Pec del 18/05/2023, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/7963 del 23/05/2023 ad oggetto “*RICHIESTA DI PROROGA AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.9 del 2 maggio 2017. NUOVA MENTE SRLS- L.R. 9 settembre 1996, n. 22 - Ente ausiliario residenziale che opera nel settore delle tossicodipendenze con n.12 posti letto in Via Tobagi, 73057 Taviano LE”* il legale rappresentante della società Nuova Mente S.r.l. e l’Ing. Alberto Stefani, incaricato dall’amministratore della società Nuova Mente,

“(“...)

PREMESSO CHE

- Con nota del 3 maggio 2018, a società “Nuova Mente s.r.l.s:” ha presentato, ai sensi dell’art.5, comma 1 e dell’art. 7, comma 1, della L.R. n. 9/2017, richiesta di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di*

una nuova struttura sanitaria destinata a "Struttura Terapeutica Riabilitativa Residenziale" denominata "Centro Terapeutico Nuova Mente" (art. 10 del R.R. n. 10/2017) con n. 10 posti letto, da ubicare alla via Walter Tobagi.

- Con nota prot. N. A00-183/7878 del 12.05.2021 (acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 6750 del 12/05/2021), la regione Puglia ha trasmesso al comune di Taviano per gli adempimenti di competenza, la determinazione dirigenziale n. 131 del 11/05/2021 relativa al rilascio del parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017.
- Il comune di Taviano ha rilasciato alla società "Nuova Mente s.r.l.s;" l'autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge regionale n. 9/2017.

CONSIDERATO CHE

si sono presentati ritardi nell'esecuzione dei lavori che sono effettivamente stati legati:

- alla difficoltà nell'approvvigionamento di alcune forniture;
- agli eventi sanitari (COVID);
- alla necessità di procedere alla regolarizzazione di parti dell'immobile; (...)"

hanno chiesto all'Ufficio SUAP del Comune di Taviano (LE) e alla scrivente Sezione "(...) Ai sensi dell'art. 7, comma 6, della L.R. n. 9/2017 la proroga di validità del parere di compatibilità per permettere la conclusione dei lavori già previsti, e la successiva richiesta dell'autorizzazione all'esercizio dell'art. 8 della legge regionale n. 9/2017."

Con Pec trasmessa in data 29/05/2023, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/8736 del 09/06/2023 ad oggetto "RICHIESTA DELLA SOCIETA' NUOVA MENTE S.R.L.S. DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PER TRASFERIMENTO DI UNA "STRUTTURA SANITARIA SPECIALISTICA RESIDENZIALE PER DONNE DIPENDENTI DA SOSTANZE D'ABUSO E/O COMPORAMENTI CON FIGLI MINORI O IN GESTAZIONE (MADRE - BAMBINO) PER N. 10 POSTI LETTO (ART. 12 DEL R.R. N. 10/2017). DETERMINAZIONI.", il Settore Commercio - Attività Produttive del Comune di Taviano (LE) ha trasmesso la DD n. 725 R.G. del 29/05/2023 con la quale ha rilasciato "(...) alla società "Nuova Mente s.r.l.s.", Codice Fiscale e Partita IVA 04822900751, sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli n. 220, autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge regionale n. 9/2017 e succ. modif. e int., dal Comune di Sogliano Cavour (LE) al Comune di Taviano (LE), della "struttura sanitaria specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre - Bambino) per n. 10 posti letto" (art. 12 del R.R. n. 10/2017), da ubicare alla via Matilde Serao; (...)"

Con nota prot. n. AOO_183/15721 del 05/10/2023 ad oggetto "Riscontro nota Prot. n. AOO_183/4678 del 15/03/2023 ad oggetto "Richiesta autorizzazione propedeutica" della Società "NUOVA MENTE SRLS" di Racale (LE) con riferimento alla "Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino)" (art. 12 del R.R. n. 10/2017) denominata "IL GIARDINO", ubicata alla Via Padula n. 14 in Sogliano Cavour (LE). Comunicazione avvio del procedimento di decadenza dal parere di compatibilità per ampliamento di n. 6 pl di cui alla D.D. n. 39 del 11/02/2021." la scrivente Sezione ha trasmesso al legale rappresentante della Società "NUOVA MENTE SRLS" la nota di seguito riportata:

"Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 39 del 11/02/2021 questa Sezione ha determinato "(...) in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità per ampliamento della "Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino)" (art. 12 R.R. n. 10 del 11 aprile 2017) denominata "IL GIARDINO" e ubicata alla Via Padula n. 14, trasmessa dal Comune di Sogliano Cavour (LE) a seguito dell'istanza di autorizzazione alla

realizzazione per ampliamento della Società “Nuova Mente Srls” di Racale (LE), di esprimere ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. parere favorevole all’ampliamento da n. 10 a n. 16 utenti/posti letto (...)”

- con Pec del 08/03/2023 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/4678 del 15/03/2023, la Società “NUOVA MENTE SRLS” ha trasmesso alla scrivente Sezione la nota, recante la data del 07/03/2023, ad oggetto “Richiesta autorizzazione propedeutica” con la quale il legale rappresentante ha riferito quanto di seguito riportato:

“Il sottoscritto Peschiulli Vito Valentino, nella qualità di rappresentante legale della “Nuova Mente SRLS”, con sede legale in Racale, P.I.: 04822900751,

PREMESSO

. che la NUOVA MENTE SRLS gestisce una “Struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d’abuso e/o comportamenti con figli minori o in gestazione”, (art 12 del R. R. n. 10/2017) denominata “Il Giardino”, ubicata alla via Padula, 14, in Sogliano Cavour, (Le), autorizzata è accreditata dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 197 del 07.08.2019, convenzionata con la ASL Lecce;

. che con Determina n. 39 dell’11.02.21, la Regione Puglia ha dato parere favorevole all’ampliamento da 10 a 16 posti letto, alla richiesta di compatibilità del Comune di Sogliano Cavour (Le), ai sensi dell’art 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

. che la scrivente azienda sta acquistando una struttura idonea nel comune di Taviano (Le);

ai sensi dell’art 28, com 2, della L.R. n. 9/2017, con la presente presenta ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PROPEDEUTICA AL TRASFERIMENTO sia relativamente ai posti letto già autorizzati e accreditati sia ai posti letto per i quali si è ottenuto il parere favorevole di compatibilità, per un totale, quindi, di n. 16 posti letto, nella nuova struttura sita in Taviano (Le), alla via Matilde Serao.

(...)”.

Premesso tutto quanto sopra riportato;

Considerato che:

- a seguito del rilascio del parere favorevole di compatibilità regionale di cui alla citata Determina Dirigenziale n. 39 del 11/02/2021 al Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di Sogliano Cavour (LE), non risulta acquisito al protocollo della scrivente Sezione alcun provvedimento di autorizzazione alla realizzazione, da parte del competente comune di Sogliano Cavour (LE), in relazione all’ ampliamento della “Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d’abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino)” (art. 12 R.R. n. 10 del 11 aprile 2017) denominata “IL GIARDINO” e ubicata alla Via Padula n. 14, da n. 10 a n. 16 posti letto, ai sensi dell’ dell’art. 7 comma 5 della L.R. 9/2017 s.m.i., il quale dispone espressamente che: “Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione (...)”.
- la validità biennale del parere di compatibilità, rilasciato con la sopra richiamata D.D. n. 39 del 11/02/2021, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità per ampliamento della “Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d’abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino)” (art. 12 R.R. n. 10 del 11 aprile 2017) denominata “IL GIARDINO”, ubicata in Sogliano Cavour (LE) alla Via Padula n. 14 su istanza della Società “Nuova Mente Srls” di Racale (LE), risulta scaduta in data 11/06/2023 (2 anni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale);
- non risulta, tantomeno, trasmessa alla scrivente Sezione alcuna istanza di autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 9/2017 s.m.i., da parte del competente comune di Sogliano Cavour (LE), necessaria per avviare il procedimento di rilascio dell’autorizzazione medesima;
- non ricorrono, pertanto, i presupposti per concedere l’ampliamento, per n. 6 posti letto, della “Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d’abuso e/o da comportamenti con figli

minori o in gestazione (Madre- Bambino)” (art. 12 R.R. n. 10 del 11 aprile 2017) denominata “IL GIARDINO” e ubicata alla Via Padula n. 14.

Pertanto, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90 e dell’articolo 7, comma 4 della L.R. 9/2017 e s.m.i., si comunica al legale rappresentante della Società “Nuova Mente S.r.l.s.” di Racale (LE) l’avvio del procedimento di decadenza dal parere favorevole di compatibilità per ampliamento rilasciato da questa Sezione con D.D. n. 39 del 11/02/2021 e conseguente inammissibilità dell’istanza in oggetto, con assegnazione di un termine di gg. 20 per la proposizione di eventuali osservazioni in proposito.”.

In riscontro alla nota sopra riportata, con Pec del 10/10/2023 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/16278 del 13/10/2023, la Società “NUOVA MENTE SRLS” ha trasmesso alla scrivente Sezione la comunicazione di seguito riportata:

“Riscontriamo la vostra per comunicarvi, con riferimento al termine di giorni 20 assegnatoci per eventuali controdeduzioni e osservazioni, che la scrivente Società rinuncia fin d’ora e definitivamente a tale termine poiché non ha più alcun interesse all’ampliamento nel Comune di Sogliano Cavour (LE). (...).”.

Con la stessa Pec del 10/10/2023, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/16278 del 13/10/2023 la Società “NUOVA MENTE SRLS” ha, altresì, comunicato alla scrivente Sezione, a seguito delle “dimissioni rassegnate da Peschiulli Vito Valentino”, quanto segue:

“Approfittiamo della presente per comunicarvi e pregarvi di prendere nota che l’Assemblea dei Soci ha provveduto al cambio dell’amministratore unico, in data 27/07/2023, eleggendo a tale incarico il Signor Palesi Luigi.”

Allegando:

- “- verbale di assemblea ordinaria dei soci;*
- visura camerale.”.*

Con Determinazione Dirigenziale n. 349 del 16/11/2023 la scrivente Sezione ha determinato di “(...) prendere atto della variazione dell’amministratore unico, comunicata con Pec del 10/10/2023 ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/16278 del 13/10/2023, e di dichiarare, ai sensi dell’art. 7 comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nei confronti della Società “NUOVA MENTE SRLS” con sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli n. 218, il cui legale rappresentante è il sig. Palesi Luigi, la decadenza del parere di compatibilità per ampliamento di n. 6 pl di cui alla D.D. n. 39 del 11/02/2021 per la “Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d’abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino)” (art. 12 del R.R. n. 10/2017) denominata “IL GIARDINO”, ubicata alla Via Padula n. 14 in Sogliano Cavour (LE). (...).”.

Con Pec del 28/11/2023, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/18970 del 29/11/2023 ad oggetto “richiesta di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento posti letto di una struttura destinata alla erogazione di prestazioni sanitarie e socio - sanitarie.”, l’ufficio SUAP del Comune di Taviano (LE) ha rappresentato quanto di seguito riportato:

“La società “Nuova Mente s.r.l.s.”, Codice Fiscale e Partita IVA 04822900751, sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli 218, legale rappresentante pro tempore sig. Palesi Luigi (Codice Fiscale omissis), nato a (omissis) il (omissis) domiciliato in(omissis) alla via (omissis), ha inoltrato a questo Sportello Unico per le Attività Produttive, la richiesta di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento del numero di posti letto da 10 a 16, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, riguardante “una struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d’abuso e/ o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino) per n. 16 posti letto, ai sensi dell’art. 12 del R.R. n. 10/2017”, presso l’immobile ubicato alla via Matilde Serao.

Il territorio di riferimento è quello della ASL LECCE - Distretto Socio Sanitario Gallipoli - LE (Comuni afferenti: Alezio - Alliste - Gallipoli - Melissano - Racale - Sannicola - Taviano - Tuglie).

Si precisa, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 che, relativamente all'immobile individuato per la realizzazione della struttura sanitaria in oggetto, al fine di renderlo compatibile dal punto di vista urbanistico, la società richiedente, ha presentato al SUE (Sportello Unico per l'Edilizia) di questo comune, la pratica avente ad oggetto il cambio di destinazione d'uso da "civile abitazione" a "struttura sanitaria" e, in data 21.11.2023 è stato rilasciato l'atto unico n. 9 per la realizzazione del progetto "di ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d'uso da struttura residenziale socio-riabilitativa a piano terra e civile abitazione a piano primo a struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/ o da comportamenti, con figli minori o in gestazione".

Si provvede ad inoltrare la richiesta di autorizzazione alla realizzazione, unitamente alla documentazione presentata dalla società richiedente, ai fini del rilascio del parere di compatibilità (art. 8-ter, comma 3, D. Lgs. n. 502/1992), ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 9/2017."

Allegando:

"

1. *dichiarazione di obbligo alla realizzazione*
2. *dichiarazione sostitutiva dotazione superfici immobile*
3. *relazione tecnica illustrativa*
4. *domanda di autorizzazione alla realizzazione*
5. *richiesta ampliamento posti letto*
6. *tavola unica*
7. *doc. identità del legale rappresentante della società."*

Con Pec del 02/02/2024, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 70738/2024 del 08/02/2024 ad oggetto "richiesta di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento posti letto di una struttura destinata alla erogazione di prestazioni sanitarie e socio - sanitarie. Integrazione documenti trasmessi con nota prot. n. 19132 del 28.11.2023." il Responsabile Ufficio SUAP del Comune di Taviano (LE) ha comunicato alla scrivente Sezione quanto di seguito riportato:

"Con la nota in oggetto, è stata inoltrata la richiesta della società Nuova Mente s.r.l.s. di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento del numero di posti letto da 10 a 16, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, riguardante "una struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino) per n. 16 posti letto, ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 10/2017", presso l'immobile ubicato alla via Matilde Serao.

Ad integrazione della stessa, si provvede a trasmettere il titolo di godimento da parte della società richiedente, dell'immobile interessato dall'insediamento dell'attività sanitaria in argomento e, a completamento della pratica, si attesta che questo Ente ha provveduto a verificare con esito positivo i titoli presentati dalla società, di cui al comma 1 della L.R. n. 9/2017.

Si dichiara inoltre che, relativamente all'immobile individuato per la realizzazione della struttura sanitaria in oggetto, al fine di renderlo compatibile dal punto di vista urbanistico, la società richiedente, ha presentato al SUE (Sportello Unico per l'Edilizia) di questo comune, la pratica avente ad oggetto il cambio di destinazione d'uso da "civile abitazione" a "struttura sanitaria" e, in data 21.11.2023 è stato rilasciato l'atto unico n. 9 per la realizzazione del progetto "di ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d'uso da struttura residenziale socio-riabilitativa a piano terra e civile abitazione a piano primo a struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o da comportamenti, con figli minori o in gestazione" e, pertanto, è conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente.", allegando il "contratto preliminare di compravendita".

Per quanto sopra esposto;

considerato:

- che il fabbisogno regolamentare definito dal R.R. n. 19 del 30/09/2019 s.m.i. per la tipologia “*Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d’abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre- Bambino)*”, in relazione alla popolazione residente nell’intero territorio regionale (dati ISTAT al 01/01/2023 – 3.907.683 abitanti), è di n. 16 posti letto;
- che, allo stato, in relazione alla predetta tipologia di struttura, è stato rilasciato parere favorevole di compatibilità solo per la medesima struttura con n. 10 utenti/posti letto di cui trattasi, denominata “Il Giardino” e gestita dalla Società Nuova Mente S.r.l., ubicata nel Comune di Taviano (LE) alla via Matilde Serao n. 23 - 25 - 27, autorizzata ed accreditata con D.D. n. 197 del 07/08/2019 e successivamente trasferitasi definitivamente dal Comune di Sogliano Cavour (LE) al Comune di Taviano (LE), giusta Determinazione Dirigenziale comunale n. 725 R.G. del 29/05/2023 di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento;
- che il fabbisogno regolamentare residuo per la predetta tipologia di struttura è dunque di n. 6 utenti/posti letto;
- che, successivamente alla dichiarazione di decadenza del parere di compatibilità per ampliamento di n. 6 posti letto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 39 del 11/02/2021, avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 349 del 16/11/2023, nell’arco temporale del bimestre di riferimento (05/11/2023 – 04/01/2024), in relazione alla predetta tipologia di struttura, è pervenuta la sola richiesta del Comune di Taviano (LE) trasmessa con Pec del 28/11/2023 ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/18970 del 29/11/2023, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento della società “Nuova Mente Srls”;
- ritenuto di non acquisire i dati di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013 ed all’art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in quanto il fabbisogno di cui all’art. 1 del R.R. n. 19/2019 è stato previsto in riferimento all’intero territorio regionale e, inoltre, in relazione al fabbisogno regolamentare residuo di n. 6 utenti/posti letto, l’autorizzazione alla realizzazione può essere rilasciata solo per ampliamento di una struttura preesistente (come nel caso di specie) e non per una struttura di nuova realizzazione, atteso che il R.R. n. 10/2017 e s.m.i. prevede all’art. 12, comma 4 che “*La struttura specialistica residenziale Madre- Bambino ospita da 10 a 16 utenti compresi i minori*”, ovvero un numero minimo di n. 10 utenti;

si propone, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità per ampliamento della “*Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d’abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino)*” (ex art. 12 R.R. n. 10 del 11 aprile 2017 e s.m.i.) denominata “IL GIARDINO” e ubicata alla Via Matilde Serao n. 23 - 25 - 27, trasmessa dal Comune di Taviano (LE) a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento della Società “Nuova Mente Srls” di Racale (LE), di esprimere ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. parere favorevole all’ampliamento da n. 10 a n. 16 utenti/posti letto, con la precisazione che:

- la Società “Nuova Mente S.r.l.s.” è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie trasmesse a questa Sezione con Pec del 28/11/2023, acquisita agli atti di questa Sezione con prot. n. AOO_183/18970 del 29/11/2023;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Taviano (LE), dell’autorizzazione alla realizzazione per ampliamento della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla Società “Nuova Mente S.r.l.s.” alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale, Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO);
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l’adozione del provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

In relazione alla richiesta di verifica di compatibilità per ampliamento della "Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino)" (ex art. 12 R.R. n. 10 del 11 aprile 2017 s.m.i.) denominata "IL GIARDINO" e ubicata alla Via Matilde Serao n. 23 - 25 - 27, trasmessa dal Comune di Taviano (LE) a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento della Società "Nuova Mente Srls" di Racale (LE), di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole all'ampliamento da n. 10 a n. 16 utenti/posti letto, con la precisazione che:

- la Società "Nuova Mente S.r.l.s." è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie trasmesse a questa Sezione con Pec del 28/11/2023, acquisita agli atti di questa Sezione con prot. n. AOO_183/18970 del 29/11/2023;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Taviano (LE), dell'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società "Nuova Mente S.r.l.s." alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento.

Di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Società "Nuova Mente Srls", con sede legale in Via Gallipoli n. 218 in Racale (LE);
- al Direttore Generale dell'ASL LE;

- al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Taviano (LE);
- al Responsabile dell' Ufficio Commercio – SUAP del Comune di Taviano (LE).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 16 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico).

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Valentina Di Francesco

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -
Dipendenze Patologiche - ASD
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro